COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXXIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1069

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile « Dell'adozione » ed inserimento del nuovo capo III con il titolo « Dell'adozione speciale » (*Modificata dal Senato della Repubblica*) (1489-*B*) . 1069

PRESIDENTE 1069, 1070, 1071

DELL'ANDRO, *Relatore* 1070

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 1070

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1071

La seduta comincia alle 18,15.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bova, Breganze, Lucifredi, Migliori e Valiante sono in congedo.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile « Dell'adozione » ed inserimento del nuovo capo III con il titolo « Dell'adozione speciale » (Modificata dal Senato della Repubblica) (1489-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1489-B, di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia, Bontade Margherita, Cocco Maria, Conci Elisabetta, Gennai Tonietti Erisia, Martini Maria Eletta, Miotti Carli Amalia, Cattaneo Petrini Giannina, Savio Emanuela, Titomanlio Vittoria: « Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo " Dell'adozione speciale " ».

Il provvedimento ci torna modificato dal Senato, limitatamente all'articolo 6 che detta le norme transitorie.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il deputato Dell'Andro.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Credo sia necessario, innanzi tutto, prendere atto con soddisfazione dell'approvazione da parte del Senato della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri, nel testo formulato dalla nostra Commissione.

C'è soltanto da esaminare, la modifica apportata dal Senato all'articolo 6 che concerne le norme transitorie.

Effettivamente, dobbiamo riconoscere che, a questo proposito, né questa Commissione, né l'Assemblea della Camera, avevano valutato con sufficiente ponderazione le situazioni nelle quali si sarebbero venuti a trovare coloro che già avevano adottato il minore, ai sensi degli articoli 291 e seguenti del codice civile, o che lo avevano avuto in affidamento o affiliato, ai sensi degli articoli 404 e seguenti dello stesso codice. Evidentemente noi, preoccupati (il Presidente lo sa benissimo !) dai numerosi problemi che questa proposta di legge ci aveva presentato e dalle situazioni di merito, non abbiamo forse affrontato con volontà analitica l'esame delle norme transitorie.

Mi pare proprio che non si possa pretendere di mantenere fermi i limiti di età fissati da questa legge per gli adottanti e gli adottandi quando i minori siano stati già affiliati o affidati e, *a fortiori*, per i minori già adottati ai sensi degli articoli 291 e seguenti del codice civile. È intuitivo che il presupposto dell'età debba essere superato perché, diversamente, compiremmo una manifesta ingiustizia nei confronti di costoro.

Con la modifica apportata all'articolo 6 il Senato propone di stabilire, innanzi tutto, che per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata, anche indipendentemente dai limiti di età previsti dalla legge stessa per gli affidatari o affiliatari nei confronti di minori già affidati o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti, o già adottati, ai sensi degli articoli 291 e seguenti del codice civile.

Il secondo comma dell'articolo 6 delle norme transitorie dice che i coniugi i quali si trovino nelle condizioni speciali previste dall'articolo 314/2, possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare l'adozione speciale, ai sensi dell'articolo 314/24 nei confronti degli adottati e dei minori affidati o affiliati.

Nei casi di minori affidati la domanda non può essere proposta se, dall'inizio dell'affidamento, non siano decorsi i termini fissati dall'articolo 314/24.

Il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda procederà agli accertamenti previsti dall'articolo 406 del codice civile.

Non ritengo vi sia altro da aggiungere. Dobbiamo solo ricordare che viene stabilito, per l'adozione speciale, l'obbligo dell'assenso del coniuge dell'adottando.

L'ultimo comma dell'articolo 6, infine, rimane invariato nella sostanza, in quanto le modifiche apportate dettano, soltanto, una migliore formulazione.

Se vi saranno osservazioni, sono pronto a rispondere in sede di replica. Per il momento, comunque, non ho che da esprimere il mio parere favorevole alle modifiche proposte dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla modifica apportata dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

REALE. *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero appunto chiarire che le modifiche introdotte dal Senato non sono state dettate da una volontà di preziosismi formali ma, essendomi trovato di fronte ad una serie di interpretazioni le più varie dell'articolo 6, così come questa commissione lo aveva redatto e, benché alcune di queste interpretazioni mi sembrassero infondate, tuttavia il fatto stesso che fossero state affacciate dimostrava che la lettera della norma poteva far nascere dei dubbi. Persino il tribunale per i minori di Firenze mi aveva fatto conoscere una interpretazione, non dico aberrante, ma certamente preoccupante, per cui ho ritenuto che se il presidente di un tribunale cadeva in un simile equivoco voleva dire che l'articolo non era chiaro. In altre parole l'articolo 6, così come formulato, lasciava dei dubbi in merito alla procedura da adottare per i casi di regolarizzazione di situazioni preesistenti. Mentre la legge, nel suo complesso, dispone per l'adozione *ex novo*, questo articolo 6 tende a regolarizzare delle situazioni o di adozione normale, o di affiliazione, o di affidamento in attesa di adozione speciale.

La incertezza della procedura da adottare per questi casi dava adito a due interpretazioni: o applicare per tutti i casi la nuova procedura prevista da questa legge, o se non si dovesse, piuttosto, arrivare subito alla dichiarazione di adozione speciale, saltando tutte le fasi precedenti.

Nessuna di queste due interpretazioni avrebbe avuto conseguenze dannose perché

se si fosse accettata l'interpretazione per cui, nei casi sopra ricordati, si passava subito alla dichiarazione di adozione speciale avremmo avuto che – anche nei confronti di un bambino affidato da un giorno soltanto – ci sarebbe stata la dichiarazione di adozione speciale; viceversa, con l'altra interpretazione per cui – sempre nei casi richiamati dall'articolo 6 – si doveva attuare e svolgere tutto il procedimento previsto da questa nuova legge, saremmo andati incontro ad un assurdo: un bimbo che già si trovasse in affidamento, in affiliazione o altro anche da 5 o 10 anni, avrebbe dovuto percorrere tutta la procedura per l'accertamento e per la dichiarazione di abbandono, a parte le evidenti difficoltà di ricostruire situazioni già esaurite e superate da tanti anni. Abbiamo, quindi ritenuto necessario dettare le norme che il Senato ha introdotto allo articolo 6 e che mi auguro, questa Commissione voglia accogliere integralmente.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nella seguente formulazione:

NORME TRANSITORIE

ART. 6.

Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata indipendentemente dai limiti di età previsti dalla legge stessa, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile.

Analoga facoltà è consentita nei confronti di chi a tale data é già adottato a sensi degli articoli 291 e seguenti del codice civile.

Qualora i minori abbiano compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto debbono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni diciotto debbono, altresì, prestare il loro assenso.

È necessario, altresì, l'assenso del coniuge dell'adottando per l'adozione speciale.

Per i minori legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori.

Il Senato lo ha così modificato:

NORME TRANSITORIE

ART. 6.

Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale può essere dichiarata, anche indipendentemente dai limiti di età previsti per gli adottanti e per gli adottandi dalla legge, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del Codice civile, nonché nei confronti di chi a tale data è già adottato ai sensi degli articoli 291 e seguenti del Codice civile.

I coniugi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 314/2 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare la adozione speciale ai sensi dell'articolo 314/24 nei confronti degli adottati o dei minori ad essi affidati o da essi affiliati.

Nei casi di minori affidati la domanda non può essere proposta se non siano decorsi dall'inizio dell'affidamento i termini di cui all'articolo 314/24; e il tribunale per i minorenni prima di pronunciare sulla domanda deve procedere agli accertamenti previsti dall'articolo 406 del codice civile.

Qualora i minori abbiano compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto debbano essere sentiti; se hanno compiuto gli anni diciotto debbano, altresì, prestare il loro assenso.

È necessario anche l'assenso del coniuge dell'adottato per adozione speciale.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, se gli adottandi sono figli legittimi o riconosciuti ed esistono i genitori, è necessario l'assenso di questi ultimi.

Non essendovi osservazioni o emendamenti pongo in votazione l'articolo 6, così come modificato dal Senato.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile " Dell'adozione " ed inserimento del nuovo capo III con il titolo " Dell'adozione

speciale " (*Modificata dal Senato della Repubblica*) (1489-B):

Presenti e votanti. . . . 21
Maggioranza 11
Voti favorevoli 18
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Berlinguer Mario, Bonaiti, Bosisio, Coccia, De Florio, Dell'Andro, Di Vagno, Guidi, Mannironi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Pennacchini, Re Giuseppina, Riccio, Romeo, Sforza, Spagnoli, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

Sono in congedo:

Bova, Breganze, Lucifredi, Migliori e Valiante.

La seduta termina alle 18,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO